



# COMUNE DI TELGATE

(PROVINCIA DI BERGAMO)

24060- P.ZZA VITTORIO VENETO , 42 – tel. 035830121 – Fax 0354421101  
Codice Fiscale-Partita Iva 00240940163

**Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 59 Del 21-12-2015**

Codice Ente: 16212

**COPIA**

**Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.). APPROVAZIONE DELLE RELATIVE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016.**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquindici addì ventuno del mese di dicembre, alle ore 18:00 in TELGATE ed nella Sala Civica, a seguito di convocazione, è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

SALA FABRIZIO	P	CIVIDINI GIOVANNI	P
BERTOLI CRISTIAN	P	DI MICCO MARIA ROSARIA	P
POMA ERICA	P	TURANI FABIO MASSIMO	A
PAGLIARO ROBERTO	P	BELOMETTI MASSIMO	A
RIGAMONTI ROMINA	P	AUSTONI CARLO	A
MARCHETTI GIORGIO	A	POMA FABRIZIO	A
CEREA DANIELA ANNUNCIATA	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE ORLANDO ROSSELLA.

Il Presidente Signor SALA FABRIZIO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Il/La sottoscritto/a Marzia Barcella, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, in qualità di Responsabile del Servizio, esprime parere tecnico sulla seguente proposta di deliberazione.

**Il Responsabile del Servizio**

F.to Marzia Barcella

Il/La sottoscritto/a ROSSELLA ORLANDO, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, in qualità di Responsabile del Servizio, esprime parere contabile sulla seguente proposta di deliberazione.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to ROSSELLA ORLANDO

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto che con l'art. 1 comma 639, della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013 – Legge di stabilità 2014, è stata istituita, a partire dal 1° gennaio 2014, l'imposta Unica Comunale IUC, che si basa su due presupposti impositivi:

- Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- L'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

Dato atto che la IUC è composta da:

- IMU – imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI – tributo per i servizi indivisibili, relativo ai servizi indivisibili comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- TARI – tributo servizio rifiuti, destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi dal 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributi servizi indivisibili);
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza i nuovi tributi comunali;

Considerato che il regolamento TASI per il comune di Telgate è già stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23 luglio 2014;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Considerato che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologie di immobili:
  - abitazione principale: 6 per mille;
  - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
  - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille.

Considerato, altresì, che la lettera a) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato il comma 677 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che per lo stesso anno 2014, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011.

Considerato, anche, che il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale.

Considerato, inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (IMU) le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Considerate, altresì, le aliquote IMU deliberate per l'anno 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna;

Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune.

Atteso, altresì, che:

- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- allegata alla presente, a formarne parte integrante e sostanziale, come dalle risultanze di bilancio, si evidenzia tabella da cui emerge che i servizi indivisibili ed i relativi costi erogati dal Comune per l'anno 2016 sono i seguenti:

<b>Servizi</b>	<b>Costi</b>
SPESE UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE	€ 5.000,00
SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	€ 14.000,00
ENEL – PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 144.000,00
SPESE UTENZE PIATTAFORMA ECOLOGICA	€ 2.000,00
SPESE UTENZE PATRIMONIO	€ 54.000,00
SERVIZIO SGOMBERO NEVE	€ 11.000,00
MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	€ 92.000,00
<b>Totale costi</b>	<b>€ 322.000,00</b>

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l'anno 2016.

Con voti 8 favorevoli

### **DELIBERA**

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) di approvare, per l'anno d'imposta 2016, le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), il cui gettito è di competenza esclusiva del Comune, nelle seguenti misure:

a) Tipologia imponibile: ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 e C/7) ivi comprese le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale dall'art. 13 comma 2 del decreto legge n. 201/2013 e dal regolamento comunale IMU.

Aliquota da applicare: **1,5 per mille**

b) Tipologia imponibile: ALTRI FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Aliquota da applicare: **0,7 per mille**

2) di precisare che alle abitazioni principali e unità immobiliari assimilate di cui sopra **non si applicano detrazioni di imposta.**

Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.

L'**occupante** versa la TASI nella misura del **10 per cento**, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore.

3) di demandare al Servizio la pubblicazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4) di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Delibera di C.C. n. 59 Del 21-12-2015

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
F.to SALA FABRIZIO

**II SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to ORLANDO ROSSELLA

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che il presente verbale è stato affisso all'albo Pretorio di questo Comune il giorno 13-01-2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 13-01-2016 al 28-01-2016.

Li, 13-01-2016

**II SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to ORLANDO ROSSELLA

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
**(art.134 decreto legislativo Nr. 267/2000)**

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3 comma dell'art. art.134 decreto legislativo Nr. 267/2000.

**II SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to ORLANDO ROSSELLA

li 23-01-2016

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Li, 13-01-2016

  
Il Funzionario Incaricato